

X LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 24 luglio 2013 ha approvato la

deliberazione n. 8

concernente:

**“PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DEL LAZIO - REVOCA DELLO SCENARIO DI
CONTROLLO E DEL RELATIVO SCHEMA DI FLUSSO”.**

Testo coordinato formalmente ai sensi dell'articolo 71 del regolamento del Consiglio regionale.



- 1 -

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
VICI PRESIDENTE
Francesco STORACE



IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche;

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2012, n. 14 (Approvazione del piano di gestione dei rifiuti del Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti") pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 14 marzo 2012, n. 10, s.o. n. 15;

PREMESSO

- che al paragrafo 10.7 della Sezione I (Rifiuti Urbani) del Piano di gestione dei rifiuti del Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 2012 (pagg. 218 e ss.), viene definito uno "scenario di controllo" con "l'intento di fornire indirizzi per la pianificazione degli interventi da attuare nel caso di mancata realizzazione dello scenario di Piano, anche in applicazione di quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 205 del D.lgs. 152/2006 così come riformulato dal D.lgs. 205/2010";
- che nel suddetto scenario (paragrafo 10.7, Sez. I, pag. 218) si valuta il fabbisogno impiantistico dedicato al trattamento dei rifiuti urbani "nel caso in cui:
 - non si realizzino le politiche di riduzione e si abbia una crescita "inerziale" della produzione dei rifiuti;
 - non si raggiungano gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal Piano in linea con la normativa vigente, ma si abbia una crescita pari alla media dell'incremento annuo del triennio 2006-2008;
 - la capacità operativa degli impianti di termovalorizzazione non risulti pari a quella autorizzata.";
- che lo "Schema di flusso ATO regionale-Scenario di controllo" di cui al paragrafo 10.8 della Sezione I (Rifiuti Urbani) del Piano di gestione dei rifiuti del Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 2012 è stato redatto sulla scorta dello scenario di controllo di cui al paragrafo 10.7 citato;



PREMESSO altresì

- che al paragrafo 19 della Sezione I (Rifiuti Urbani) del Piano di gestione dei rifiuti del Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 2012 (pagg. 333 e ss.), viene definito un “Programma di monitoraggio al sistema regionale per la gestione dei rifiuti” volto alla verifica dell’efficacia e dell’efficienza del Piano;
- che la verifica suddetta è prevista con cadenza annuale anche allo scopo di monitorare l’attuabilità e l’attendibilità delle scelte di Piano (si veda pag. 334, riga 28, del Piano che prevede che: “Premesso quanto sopra, la Regione Lazio, attraverso la Struttura Regionale competente, produrrà apposita reportistica annuale al fine di verificare l’efficacia e l’efficienza del Piano nonché l’attuabilità delle scelte e l’attendibilità. I report annuali conterranno, oltre all’aggiornamento dei dati anche una valutazione delle cause dell’eventuale disallineamento rispetto a quanto previsto nel piano, anche al fine di individuare i possibili interventi.”);

ATTESO che mediante il rapporto rifiuti urbani edizione 2013 redatto dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è possibile disporre di un quadro illustrativo dei dati di produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani relativa agli anni 2010-2012;

CONSIDERATO che dai dati suddetti è possibile evidenziare che:

a) non si rileva vi sia stata una crescita “inerziale” della produzione dei rifiuti urbani nell’ambito del territorio della regione in quanto:

1) la stima di crescita inerziale della produzione totale dei rifiuti per ciò che concerne gli anni 2011-2012 era stata la seguente (pag. 81 del Piano rifiuti):

- Lazio anno 2011 produzione 3.439.013 t/anno - anno 2012 produzione 3.455.869 t/anno;

ed invece,

2) la crescita della produzione totale dei rifiuti sulla base dei dati reali per ciò che concerne gli anni 2010-2012 è stata la seguente (fonte ISPRA):

- Lazio anno 2011 produzione 3.315.942 t/anno - anno 2012 produzione 3.201.691 t/anno;

b) non si rileva vi sia stata una crescita della raccolta differenziata pari alla media dell’incremento annuo del triennio 2006-2008 nell’ambito del territorio della regione in quanto:

1) la media dell’incremento annuo della raccolta differenziata per il triennio 2006-2008 è stata pari a:

- 0,9 % risultante dalle seguenti percentuali relative agli anni 2006 (11,1%*), 2007 (12,1%*) e 2008 (12,9%*) (* fonte ISPRA);

ed invece,

2) la media di incremento annuo di crescita della raccolta differenziata per gli anni 2009-2012 è stata la seguente:



- 2,3 % risultante dalle seguenti percentuali relative agli anni 2009 (15,1%*), 2010 (16,5%*), 2011 (20,1%*) e 2012 (22,1%*) (* fonte ISPRA);

3) la crescita annuale della raccolta differenziata relativa ai suddetti anni è stata superiore allo 0,9%;

CONSIDERATO pertanto che due delle tre condizioni di efficacia dello scenario di controllo, ovvero la crescita inerziale della produzione dei rifiuti e la crescita pari alla media dell'incremento annuo del triennio 2006-2008 della raccolta differenziata, non si sono avverate;

CONSIDERATO pertanto che, da quanto sopra, emerge che il fabbisogno impiantistico dedicato al trattamento dei rifiuti urbani previsto nello "scenario di controllo" di cui al paragrafo 10.7 della Sezione I (Rifiuti Urbani) del Piano di gestione dei rifiuti del Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 2012 è da riformulare alla luce dei dati come sopra espressi e delle previsioni e valutazioni da effettuarsi in sede di verifica annuale dell'efficacia e dell'efficienza del Piano;

CONSIDERATO che, in conseguenza di quanto sopra, occorre riformulare anche lo "Schema di flusso ATO regionale-Scenario di controllo" di cui al paragrafo 10.8 della Sezione I (Rifiuti Urbani) del Piano di gestione dei rifiuti del Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 2012;

TENUTO CONTO che la previsione del fabbisogno impiantistico dedicato al trattamento dei rifiuti urbani costituisce una previsione obbligatoria del Piano regionale di gestione dei rifiuti secondo quanto previsto dall'articolo 199, comma 3, lettera g) del d.lgs. 152/2006 che prevede, tra i contenuti del Piano di gestione dei rifiuti "[...] il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi [...]";

TENUTO CONTO, altresì, che una nuova previsione del fabbisogno impiantistico dedicato al trattamento dei rifiuti urbani può avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale e pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 6 e 199, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, richiede una procedura di valutazione ambientale strategica (VAS);

CONSIDERATA l'opportunità di avviare la suddetta procedura di VAS secondo modalità da definirsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di ambiente;

CONSIDERATO da ultimo, che ai fini del computo del termine annuale per la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del Piano occorre tener conto del periodo di inefficacia del Piano stesso, intercorso tra la sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. I ter, del 9 gennaio 2013, n. 121 con la quale è stato annullato il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio in oggetto e l'emanazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, del 16 aprile 2013, n. 1358 che ha sospeso l'efficacia della sentenza di primo grado;

RITENUTO, per le motivazioni di cui in premessa, di dover revocare lo scenario di controllo di cui al paragrafo 10.7 della Sezione I (Rifiuti Urbani) del Piano di gestione dei rifiuti del Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 2012 e il relativo "Schema di flusso ATO regionale-Scenario di controllo" di cui al paragrafo 10.8 della Sezione I (Rifiuti Urbani)



del Piano di gestione dei rifiuti del Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 2012;

RITENUTO, per gli effetti di cui sopra, di dover rideterminare il fabbisogno impiantistico dedicato al trattamento dei rifiuti urbani del Lazio mediante procedura di VAS da avviarsi secondo modalità da definire con apposita deliberazione della Giunta regionale;

RITENUTO opportuno demandare alla Direzione regionale competente in materia di rifiuti, in considerazione dell'approssimarsi della cadenza annuale della verifica dell'efficacia e dell'efficienza del Piano, il compito di effettuare tale verifica nell'ambito della procedura di VAS di cui sopra;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla revoca dello scenario di controllo e del relativo schema di flusso del Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio;

DELIBERA


per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano,

- di revocare lo scenario di controllo di cui al paragrafo 10.7 della Sezione I (Rifiuti Urbani) del Piano di gestione dei rifiuti del Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2012, n. 14 e il relativo "Schema di flusso ATO regionale-Scenario di controllo" di cui al paragrafo 10.8 della Sezione I (Rifiuti Urbani) del Piano di gestione dei rifiuti del Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 2012 per gli effetti di cui sopra;
- di rideterminare, per gli effetti di cui sopra, il fabbisogno impiantistico dedicato al trattamento dei rifiuti urbani del Lazio mediante procedura di VAS da avviarsi secondo modalità da definire con apposita deliberazione della Giunta regionale;
- di demandare alla Direzione regionale competente in materia di rifiuti, in considerazione dell'approssimarsi della cadenza annuale della verifica dell'efficacia e dell'efficienza del Piano, il compito di effettuare tale verifica nell'ambito della procedura di VAS di cui sopra.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO


(Maria Teresa Petrangolini)



IL PRESIDENTE DELL'AULA

VICEPRESIDENTE

(Francesco Storace)



Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 5 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO GIURIDICO, ISTITUZIONALE
(Avv. Costantino Vespasiano)

